

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Maria Morosini	- Presidente -	Sent. n. sez. 1239/2026
Federico Maria Meriggi		CC - 08/06/2026
Maria Elena Mele	- Relatore -	R.G.N. 12862/2026
Riccardo Nerucci		
Anna Mauro		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 05/02/2026 del Tribunale di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
udite il Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che si è riportato alla memoria depositata e ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito l'avvocato , il quale ha esposto i motivi d'impugnazione, si è riportato alle memorie depositate e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5 febbraio 2026, il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Lecce ha rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata a con ordinanza in data 5 dicembre 2025 (eseguita il 15 dicembre 2025) nell'ambito del procedimento n. 4306/20 per il delitto di cui all'art.

Firmato Da: MARIA ELENA MELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f44b41d5a7537c4 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



416-bis cod. pen. (capo A) e per tre episodi di tentata estorsione aggravati dall'agevolazione mafiosa (capi A4, A5 e A6).

L'istanza di revoca avanzata dall'imputato era fondata sulla dedotta inefficacia della misura per decorso del termine massimo di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla precedente ordinanza di custodia cautelare emessa il 10 ottobre 2024 nell'ambito del diverso procedimento n. 8222/24, concernente il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commesso nel 2024, per il quale era già intervenuta sentenza di condanna.

Secondo il Tribunale del riesame, le due ordinanze cautelari attenevano a fatti diversi tra i quali non sussisteva connessione qualificata, non essendo possibile ritenere che il reato commesso nel 2024 e oggetto della prima ordinanza cautelare fosse legato alle dinamiche del sodalizio mafioso, stante la notevole distanza temporale dei fatti, l'eterogeneità del contesto soggettivo e l'impiego del metodo mafioso, ma non già della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa.

Neppure potrebbe ritenersi che il pubblico ministero abbia artificiosamente eluso la disciplina dell'art. 297 cod. proc. pen. perché la richiesta di misura cautelare nel procedimento n. 4306/20 era stata depositata in data anteriore alla commissione del reato di tentata estorsione contestato nel procedimento più recente.

2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, prospettando un'unica articolata censura, di seguito riassunta nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 297 in riferimento agli artt. 12, 303, 299, 310 e 606 lett. b) cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, nella specie ricorrerebbe l'ipotesi di "contestazione a catena" delineata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 408 del 2005, con la conseguenza che sarebbe stato necessario verificare se al tempo della emissione della prima misura cautelare il Pubblico ministero avesse già valutato gli elementi del fatto per il quale aveva chiesto la misura cautelare successiva alla prima. Nella specie ricorrerebbe tale presupposto, dal momento che il 25 settembre 2024 il PM aveva chiesto l'applicazione della misura cautelare nell'ambito del presente procedimento concernente il reato 416-bis cod. pen., e in data 8 ottobre 2024 aveva avanzato richiesta di misura nell'ambito del procedimento n. 8222/24. Pertanto, al momento della richiesta della seconda misura egli era già a conoscenza degli elementi a base della richiesta della prima misura.

Il ricorrente censura, inoltre, l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso l'esistenza di una connessione qualificata tra i reati-fine contestati nel



presente procedimento rispetto al reato di tentata estorsione contestato nel diverso procedimento. Tra gli stessi sussisterebbe il vincolo della continuazione, rientrando le estorsioni nel programma criminoso dell'associazione mafiosa, in quanto finalizzate al controllo del territorio oltre che al fine di lucro.

2.2. Con due successive memorie, il ricorrente ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure prospettate.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Le censure svolte dal ricorrente impongono alcune considerazioni preliminari in ordine al tema della cd. "contestazione a catena".

L'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. delinea un meccanismo processuale che si sostanzia nella sostituzione del *dies a quo* iniziale del termine di durata della misura adottata per ultima con quello della prima misura, sicché per calcolare il relativo termine di fase sarà sufficiente far riferimento a tale ultimo *dies a quo*.

La retrodatazione mira a "riallineare" le misure cautelari che, pur dovendo essere coeve, sono state adottate separatamente, così da determinare uno "slittamento all'indietro" della data di esecuzione del provvedimento cautelare successivo fino alla data di esecuzione di quello iniziale (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli).

Nel caso in esame, qualora si fosse in presenza di un'ipotesi di cd. "contestazione a catena", il termine di durata massima della misura cautelare oggetto del presente procedimento dovrebbe essere calcolato sostituendo la data iniziale con quella di applicazione della prima ordinanza cautelare (11 ottobre 2024).

Di conseguenza, essendo il termine di fase pari a un anno, la misura cautelare avrebbe perso efficacia l'11 ottobre 2025.

È necessario, pertanto, stabilire se la fattispecie in esame ricada o meno nell'ambito precettivo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

A tal fine occorre procedere a un inquadramento generale delle regole applicative risultanti dalla norma e dall'intervento additivo della Corte costituzionale, come elaborate nella giurisprudenza di legittimità.

3. Affinché si configuri un caso di "contestazione a catena", la prima condizione è che i fatti oggetto della seconda ordinanza (di cui si chiede la



retrodatazione) devono essere commessi prima della prima ordinanza, perché questa non potrebbe valere per fatti successivi: «l'ordinanza cautelare segna il momento entro il quale la condotta illecita deve essere cessata, perché il provvedimento non può "coprire", attraverso la retrodatazione, fatti o parti di fatti successivi alla sua emissione» (così in motivazione Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910 - 01).

Tale principio assume particolare rilievo nelle ipotesi di reati permanenti e, in particolare, di reati associativi, come fanno notare le Sezioni Unite Librato: «Se si ritenesse il contrario si dovrebbe giungere alla conclusione che, una volta subita la custodia in carcere per il tempo massimo stabilito per un reato permanente e in particolare per un reato associativo, sarebbe preclusa l'applicazione di una nuova misura cautelare qualora la condotta illecita, protraendosi senza interruzione, proseguisse anche dopo la scadenza del termine della custodia in carcere. È noto che la permanenza in carcere normalmente non recide legami degli associati, e soprattutto dei capi, con l'associazione mafiosa e se, permanendo il reato associativo, fosse preclusa l'adozione di ulteriori misure cautelari l'ordinamento resterebbe sguarnito nei confronti di fenomeni criminali di grande pericolosità, che secondo la previsione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. devono di regola essere contrastati con l'applicazione della custodia in carcere».

4. L'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. contempla due casi di retrodatazione: l'applicazione di misura cautelare per il medesimo fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato; l'applicazione di misura cautelare per fatti commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) - cioè concorso formale o continuazione - e c) limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri (cd. "connessione qualificata").

A tali ipotesi la Corte costituzionale ne ha aggiunto un terzo quello di «fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza».

4.1. Per il primo caso ("medesimo fatto") la retrodatazione opera sempre e in maniera automatica.

4.2. Circa il secondo caso (reati connessi) è la norma stessa a compiere alcune specificazioni che hanno condotto la giurisprudenza alle seguenti distinzioni.

4.2.1. Se si tratta di fatti connessi oggetto del medesimo procedimento, la retrodatazione è automatica (come nel primo caso), quindi opera «conosciuti o meno che fossero all'epoca i fatti oggetto della seconda, esistenti o meno che fossero i relativi elementi giustificativi» (così Sezioni Unite Librato). La norma ha



lo scopo di evitare «la diluizione dei termini in ragione dell'episodico concatenarsi di più fattispecie cautelari» (C. cost. n. 89 del 1996).

4.2.2. Quando invece i reati connessi sono oggetto di procedimenti diversi, e anche se pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi (cfr. Sezioni Unite Mazzitelli) la retrodatazione non è automatica ma si applica quando i fatti di cui alla seconda ordinanza erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per quelli oggetto della prima ordinanza.

4.2.3. In sostanza nel “secondo caso” (quello cioè dei reati connessi): tutti i fatti, essendo connessi e noti prima del rinvio a giudizio, avrebbero dovuto essere riuniti nello stesso procedimento e si è voluto evitare che la loro trattazione separata potesse avere effetti negativi per l'imputato. «I reati tra i quali esiste connessione sono destinati ad essere riuniti nello stesso procedimento e la decorrenza delle relative misure cautelari è regolata dalla prima parte del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., perciò il trattamento non può mutare se per qualche ragione quei reati diventano oggetto di procedimenti diversi, anziché dello stesso procedimento, a meno che la loro riunione sia risultata impossibile perché al momento del rinvio a giudizio non emergevano dagli atti» (così Sezioni Unite Librato).

4.3. Il terzo caso è quello dei fatti non connessi, interessato dalla pronuncia della Corte costituzionale.

Come già anticipato, la Consulta, con la sentenza n. 408 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.

Questa decisione è stata letta e analizzata, nelle sue implicazioni, dalla Corte di cassazione.

In particolare, Sez. U. Librato ha evidenziato che la Corte costituzionale non ha specificato se la “regola aggiunta” valga solo nel caso di reati non connessi oggetto dello stesso procedimento o anche di diversi procedimenti.

La lettura del dispositivo della decisione unitamente alla motivazione ha condotto poi le Sezioni Unite a svolgere ulteriori considerazioni a loro volta fonte di differenziazioni, di seguito sintetizzate.

4.3.1. In presenza di fatti non connessi oggetto dello stesso procedimento, la retrodatazione opera quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.



4.3.2. Quando i fatti non connessi formano oggetto di procedimenti diversi, la retrodatazione «non si può escludere» allorché i procedimenti avrebbero potuto essere riuniti e risultano separati per una scelta del pubblico ministero.

Le Sezioni Unite svolgono poi una disamina delle fattispecie concrete in cui possa o meno prospettarsi quest'ultima eventualità.

La condizione in parola non si verifica mai nel caso di procedimenti pendenti dinanzi ad autorità diverse. Quindi se per fatti non connessi pendono procedimenti diversi dinanzi ad autorità giudiziarie diverse, la retrodatazione va sempre esclusa.

Invece, nei procedimenti che appartengono alla competenza del medesimo giudice, la retrodatazione è possibile se per i fatti oggetto del secondo provvedimento cautelare il procedimento aveva già avuto inizio, o avrebbe dovuto averlo (con la relativa iscrizione nel registro delle notizie di reato) e pertanto si ritenga che l'adozione della misura cautelare dopo l'emissione del primo provvedimento sia il frutto di una scelta dell'autorità giudiziaria; tutto questo ovviamente sempre che ricorra la condizione iniziale, vale a dire che gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti.

4.3.3. «In conclusione, quando in differenti procedimenti, non legati da connessione qualificata, vengono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, è da ritenere che i termini della seconda ordinanza debbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero» (così Sez. U, Librato).

5. Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, ritiene il Collegio che le censure svolte con riguardo al reato di cui al capo 416-bis cod. pen. (capo A) sono infondate.

La contestazione relativa al reato associativo, invero, è stata effettuata in forma "aperta", e cioè come perdurante al momento dell'applicazione della misura cautelare (15 dicembre 2025).

Secondo i principi espressi dalle Sezioni unite Librato (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 235910 – 01, conf.: Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 – 01), il meccanismo della "retrodatazione", di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella specie non può operare, atteso che il provvedimento cautelare successivo ha avuto ad oggetto il reato di associazione di tipo mafioso e la condotta di partecipazione alla stessa si è protratta dopo l'emissione della prima ordinanza. Tale circostanza non risulta contestata dal ricorrente, il quale non ha svolto alcun rilievo in senso contrario, non avendo



dedotto, in ipotesi, né che l'associazione mafiosa fosse venuta meno, né che la sua partecipazione ad essa si fosse interrotta al momento della carcerazione.

Ne consegue che deve escludersi l'acquisizione in atti di elementi idonei ad offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato, ed in particolare l'intervenuta cessazione *ex ante* della permanenza del reato associativo.

Pertanto, non trovando applicazione il meccanismo della "contestazione a catena" delineato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il termine di fase della misura cautelare concernente il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A) non risulta decorso.

6. Considerazioni diverse si impongono con riguardo ai reati di tentata estorsione aggravata contestati ai capi A4), A5) e A6).

Tali reati risultano rispettivamente commessi il 18 marzo 2022, il 23 novembre 2021 e il 18 settembre 2020 e perciò anteriormente alla emissione della prima ordinanza cautelare.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto trattarsi di fatti diversi, oggetto di un procedimento diverso che non risultano connessi con quello cui si riferisce la prima misura cautelare. Tale valutazione, argomentata in modo non manifestamente illogico con specifico riguardo alle circostanze del caso di specie, si sottrae alle censure del ricorrente. Secondo i principi in precedenza richiamati, nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardano fatti tra i quali non sussiste connessione qualificata e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909 - 01). È necessario, pertanto, verificare se vi è stata una qualche strumentalizzazione da parte del pubblico ministero, il quale abbia indebitamente ritardato l'inizio del secondo procedimento o lo abbia tenuto separato dal primo, tenendo altresì conto – come precisato dalla più volte richiamata pronuncia delle Sezioni unite Librato – che non è di per sé indicativo di una scelta indebita il fatto che l'ordinanza emessa nel secondo procedimento si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato.

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il fatto che la commissione di tali reati fosse già desumibile dagli atti al momento della emissione della prima ordinanza non è di per sé sufficiente perché possa operare il



meccanismo della "retrodatazione", in quanto occorre una ulteriore verifica circa una qualche strumentalizzazione da parte del pubblico ministero nei termini appena indicati.

È tuttavia necessario che il giudice di merito compia quest'ultima verifica. Ne discende che, nel caso in esame, era onere del Tribunale del riesame accertare, con riguardo ai reati di tentata estorsione aggravata oggetto della seconda ordinanza cautelare, se vi fosse stata una tale strumentalizzazione da parte del Pubblico ministero alla luce degli specifici elementi dedotti dal ricorrente.

Tale valutazione compete al giudice del merito, al quale dunque il procedimento deve essere rinviato previo annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata.

7. Discende che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi A4), A5) e A6).

Nel resto il ricorso va respinto.

Si deve precisare che il disposto annullamento parziale rileva unicamente da un punto di vista formale, ai fini della determinazione del termine di fase della misura cautelare concernente il titolo cautelare connesso agli episodi estorsivi, senza incidere sulla persistente validità ed efficacia del titolo cautelare relativo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente ai reati di cui ai capi A4), A5) e A6) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso l'08/06/2026

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Elisabetta Maria Morosini

